

Contributo dell'Associazione GeA Genitori Ancora Audizione 7 marzo 2019 Commissione Giustizia del Senato

GeA Genitori Ancora è la prima Associazione che ha introdotto in Italia la pratica della Mediazione Familiare, approfondendone le basi teoriche adattandole al contesto italiano, sensibilizzando l'opinione pubblica, formando mediatori e fondando a Milano il primo centro pubblico di mediazione familiare (oggi diventato centro comunale del tutto autonomo dall'Associazione che ha un proprio servizio di mediazione familiare).

Nel volume pubblicato nel novembre 2018 presso le Edizioni Erickson di Trento, *Pacificare le relazioni familiari. Tecniche ed esperienze di mediazione familiare*, curato da Fulvio Scaparro e Chiara Vendramini, sono descritti i primi passi dell'introduzione della mediazione familiare nel nostro Paese lo svolgimento concreto dell'azione del mediatore anche nei confronti delle nuove forme di famiglie, la possibile integrazione delle sue competenze con quelle dei legali delle parti. I vari contributi raccolti nel volume presentano informazioni ed esempi pratici per comprendere che cosa si intenda oggi per mediazione familiare, quali siano i presupposti e gli ostacoli per un approccio corretto, quali gli obiettivi del percorso di pacificazione e i suoi possibili esiti.

Un po' di storia

Febbraio 1979: nasce a Bologna l'Associazione Italiana per la prevenzione dell'abuso all'infanzia (AIPAI) ad opera di un qualificato gruppo di professionisti dell'infanzia, soprattutto magistrati, operatori psico-sociali e pediatri. Tra i fondatori ricordiamo i magistrati Giorgio Battistacci e Alfredo Carlo Moro, i pediatri Roberto Burgio e Sergio Nordio, il neuropsichiatra infantile Ernesto Caffo, il pedagogista Piero Bertolini, lo psicoterapeuta Fulvio Scaparro e altri ancora. Finché l'Associazione rimase in vita "ha svolto per alcuni anni un ruolo di stimolo notevole nella diffusione in Italia di una cultura dell'infanzia" [Foti e Oddenino, 2004] organizzando due importanti convegni nazionali [Caffo, 1982, Caffo, 1988]. L'uscita di Caffo dall'AIPAI per dar vita al Telefono Azzurro pose fine all'Associazione. I membri che non condividevano la scelta di Caffo fondarono nel marzo del 1992 il seminario permanente *Crescita*, accogliendo la proposta dell'amministrazione di Città di Castello (PG). Al gruppo fondatore si aggiunsero il medico e ricercatore Guido Bertolini, Mauro Ceruti, epistemologo, Matilde Callari Galli, docente di Antropologia culturale, Anna Gidoni, neuropsichiatra infantile, Anna Ottolenghi, pediatra, e altri ancora. Come recita il Manifesto del seminario permanente, il gruppo di studiosi si ispirava alla transdisciplinarietà e all'interesse epistemologico, attraverso i quali mettere in discussione e ripensare le modalità stesse della nostra conoscenza, a vantaggio della formazione dei professionisti che si occupano dell'infanzia. *Crescita* fu incaricata dal Comitato Nazionale di Bioetica di redigere, con il contributo di giuristi e sociologi, la relazione di base per un documento di bioetica riferito all'infanzia. Il documento fu pubblicato il 22 gennaio 1994 con il titolo di *Bioetica con l'infanzia*. [Callari Galli, 1994].

Fu in questi anni così intensi e fervidi di idee ed iniziative che Fulvio Scaparro insistette per fare uscire dall'ombra una specifica forma di maltrattamento all'infanzia che, pur sovrapponendosi in tutto o in parte a quelle, per così dire, tradizionali (abuso fisico, sessuale, psicologico, abbandono, trascuratezza ecc.), presentava caratteristiche che la rendevano meritevole di un'attenzione tutta particolare: il maltrattamento dei figli nelle guerre familiari e la necessità di una buona pratica di mediazione familiare per prevenire, intervenire e limitare i guasti della bellicosità esasperata intrafamiliare sulle persone di minore età [Cesa Bianchi, Quadrio, Scaparro, 1984]. In quegli anni la mediazione familiare era conosciuta in Italia solo attraverso pubblicazioni che riprendevano le migliori esperienze canadesi, francesi, inglesi e statunitensi. Capimmo presto che non potevamo limitarci a riprodurre pedissequamente nel nostro Paese

quanto altri avevano elaborato e praticato in contesti culturali diversi, ma le basi per partire c'erano; ora toccava a noi.

Quarant'anni dopo

Quarant'anni dopo, l'idea sostenuta appassionatamente da pochi – e fra essi uno dei fondatori dell'Associazione GeA Genitori Ancora – che le guerre familiari potessero configurarsi come forme peculiari di maltrattamento per i figli è divenuta “virale”. Lo dimostra il comune pensare a tante discipline specialistiche, così come emerso in occasione della conferenza stampa dell'8 novembre 2017 in occasione del Trentennale dell'Associazione GeA. Lo dimostrano le recentissime aperture in tal senso della giurisprudenza in ambito penale, (cfr. Cass. pen., sez. VI penale, 23 febbraio – 2 maggio 2018, n. 18833) in cui, con riferimento specifico al reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., dopo aver preliminarmente chiarito che *“il suo oggetto giuridico è costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica”*, si chiarisce che *“... non è revocabile in dubbio che il delitto di maltrattamenti possa essere configurato anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano (solo) indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgano all'interno delle mura domestiche, cioè quando siano vittime di c.d. violenza assistita ... la condotta di violenza, fisica o morale, è certamente suscettibile di realizzare un'offesa al bene tutelato dalla norma (la famiglia), potendo comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessa”*.

L'8 novembre 2017 l'Associazione GeA Genitori Ancora, a trent'anni dalla sua fondazione, sotto la Presidenza di Chiara Vendramini, ha invitato alla Casa della Cultura di Milano, alcuni colleghi e amici per fare il punto sul tema delle conseguenze delle guerre familiari sui figli, sui genitori e sull'intera collettività. Sono intervenuti: Annamaria Caruso, già magistrato minorile e ora Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Milano, Elena Coppo pediatra a Torino, per la Società Italiana di Pediatria, Claudio Mencacci, medico psichiatra a Milano, *past president* della Società Italiana di Psichiatria, Silvia Vegetti Finzi, psicologa a Milano. Buona parte di questo capitolo si fonda su brani dei loro interventi.

Ed ecco le nostre sintetiche osservazioni

1. Cosa si intende per bi-genitorialità e come si declina nell'interesse della persona di minore età

Il figlio ha diritto – così prevede l'art. 337 ter, comma 1, c.c. - di:

- mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (il cd. diritto alla bi-genitorialità);
- ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi;
- conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale; a tale diritto corrisponde analogo diritto ex art. 317 bis c.c. degli ascendenti di “mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni” con possibilità di ricorrere al Tribunale per i minorenni in caso di impedimento.

Per i conviventi è possibile interrompere in qualsiasi momento la vita comune, senza necessità di quell'intervento giurisdizionale che è anche garanzia della rispondenza di eventuali accordi regolamentativi della vicenda separativa all'interesse di figli. In astratto, i genitori conviventi, separandosi, potrebbero ben prevedere accordi che limitino il diritto alla bi-genitorialità dei figli o che comprimano o addirittura

escludano il mantenimento, la cura e l'assistenza dei figli stessi, senza che tali accordi vengano censurati (il che avviene appunto quando essi non sono sottoposti al Tribunale).

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva *“ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice”* (art. 337 quater, comma 3, c.c.), condizioni individuate nell'intento di non compromettere i diritti dei figli alla bi-genitorialità, alla cura, all'educazione, all'assistenza morale e materiale e al mantenimento dei legami significativi i parenti di entrambi i rami familiari. In ogni caso, *“salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”* (art. 337 quater, comma 3, c.c.).

Esiste sempre un'area incompressibile che appartiene ad entrambi i genitori, chiamati a condividere decisioni nell'interesse dei loro figli: uno spazio in cui la mediazione familiare potrebbe essere un aiuto. Solo in ipotesi estreme (il *“salvo che non sia diversamente stabilito”*) il Tribunale può affidare al genitore anche il potere di decidere sulle questioni di maggior interesse (il cd. *affidamento superesclusivo*).

Il genitore non affidatario ha il diritto/dovere:

- di frequentare i figli nei confronti dei quali il giudice deve, per quanto possibile, salvaguardare il diritto alla bi-genitorialità;
- di vigilare sull'istruzione e sull'educazione dei figli, potendo ricorrere al giudice quanto ritiene vengano assunte decisioni pregiudizievoli del loro interesse.

Il calendario è una “cornice minima” dei tempi di competenza. In proposito, Tribunale Milano, Sezione IX Civile, ordinanza 13 giugno 2016. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (Corte App. Catania, Sez. Famiglia e Persona, decreto 16 ottobre 2013, Pres. Francola, est. Russo).

Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: Neulinger c. Svizzera, 6.7.2010; CEDU: Sneerson e Kampanella c. Italia, 12.7.2011)”.

Ma se il calendario è la cornice minima e la regola è la libertà di visita in momenti concordati fra i genitori, allora si comprende come sia importante che fra essi venga mantenuto un canale comunicativo e di reciproco ascolto, scevro da recriminazioni e strumentalizzazioni, rivolto all'unico obiettivo di realizzare nel concreto il diritto dei figli alla bi-genitorialità. Anche se il calendario è adottato in un contesto giudiziale, è comunque sempre richiesta ai genitori la capacità di ritrovarsi per concertare le occasioni di incontro con i figli e calibrarle rispetto al loro contesto storico specifico e alle mutevoli esigenze logistiche che si possono creare. In altri termini: la predisposizione di un calendario in sede giudiziale, lungi dall'essere la medicina che sana il conflitto dei genitori, nella sua inevitabile impossibilità di riassumere tutte le varieghe ipotesi di incontro, può anche diventare l'humus fertile per alimentare quel conflitto. Tutt'altro spirito sarà invece quello del genitore che si sente chiamato in prima persona a partecipare alla stesura di un canovaccio in cui collocare i tempi del suo stare insieme ai propri figli; tempi individuati

coogliendo le reali difficoltà logistico-lavorative, così da poter realmente rappresentare un tempo “dedicato”, nel senso più pieno del termine, al rapporto e alla cura. Nella predisposizione del calendario occorrerebbe – ma difficilmente il giudice ha la possibilità di farlo efficacemente se non venga in ciò indirizzato dai genitori – operare dei distinguo fra quelli che la letteratura francese definisce i *petits enfants* con il loro bisogno di protezione e di consolidare i legami significativi con entrambi i genitori, dai *grands enfants* cui va compreso il bisogno di autonomia, seppur controllata, e di stabilità in tutte le relazioni sociali e non solo quelle con i genitori.

Nella definizione del calendario sarebbe poi importante non trascurare le indicazioni, se rispondenti al bene dei figli, del genitore non collocatario, inevitabilmente pregiudicato da un assetto in cui di norma la quotidianità dei figli è vissuta con l'altro genitore. Si veda in proposito, Tribunale Milano, Sezione IX Civile, ordinanza 11 marzo 2016. “Il genitore convivente con i figli (il cd. genitore collocatario) gode di una situazione privilegiata poiché ha modo di fruire dei rapporti con i bambini in modo quotidiano, potendo usufruire di costanti pernottamenti e di esperienze di vita ordinaria che compongono, in vari frammenti, ciò che è il rapporto tra un genitore e il figlio: colazioni, pranzi, cene, il risveglio al mattino, i pomeriggi a casa, le passeggiate, i giochi, la visione della tv, etc. Inoltre, si tratta del genitore che resta a vivere nella casa familiare e che resta anche titolare di una parte di mantenimento versata dall'altro genitore in moneta. Questi, il genitore non convivente, non può beneficiare di analoghi rapporti continuativi e quotidiani con i figli. Proprio per la mancanza della normale e quotidiana convivenza, il genitore non collocatario gode dei figli “in momenti sparsi”, in genere con una serie di incontri programmati che compongono uno statuto delle frequentazioni deteriore, rispetto a quello del genitore convivente, sia quantitativamente che qualitativamente. Al riguardo, non è dirimente il fatto che tale situazione corrisponda a una scelta dello stesso genitore non collocatario, essendo preminente (e da proteggere) l'interesse del fanciullo alla bi-genitorialità che non è da rintracciare nella clausola formale e dichiarata dell'”affidamento condiviso” bensì nello “stare insieme” in modo adeguato. Al lume di queste considerazioni, in caso di contrasti tra i genitori, motivati da meri inconvenienti di fatto, deve propendersi per la preferenza verso lo statuto proposto dal genitore non convivente, al quale va garantito non “in astratto” bensì “in concreto” di godere dei figli. È però ovvio che la regolamentazione non può essere flessibile in presenza di coniugi “litigiosi”: ciò equivarrebbe a provocare costantemente degli scontri tra i partner”.

2. Quali sono i comportamenti auspicabili che i genitori devono tenere nella separazione e quali quelli negativi

Positivi:

- I. Prima di giungere alla decisione è bene che siano state esplorate tutte le vie pacifiche possibili per salvare l'unione. L'unità coniugale e quella familiare sono entrambi valori per cui vale la pena lottare nell'interesse di genitori e figli innanzi tutto e della collettività. Per evitare unioni di facciata è necessario che padre e madre non restino ancorati all'immagine fissa, anche se gradevole, del periodo in cui si sono -si spera- reciprocamente scelti. Con il passare del tempo, nelle persone intervengono innumerevoli e svariati cambiamenti e le relazioni dovrebbero tenerne conto con adattamenti e aggiustamenti di comune soddisfazione.
- II. È importante avere la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che era nel potere dei genitori per mantenere in piedi un'unione soddisfacente. Le situazioni non vanno però salvaguardate ad ogni costo. Umiliazioni, violenze, ingiustizie e perdita di ogni interesse per l'uno o per l'altra giustificano lo scioglimento di un'unione se questa non è frutto di un progetto comune né fonte di sicurezza e benessere. Se ogni ragionevole tentativo è stato fatto, è bene ricordare che la separazione non è una decisione di cui ci si debba vergognare ma un'eventualità implicita in ogni unione.

III. Quando la convivenza comincia a farsi difficile e non si riesce a risolvere i problemi da soli, farsi aiutare da persone di comune fiducia e/o da servizi pubblici e privati con esperienza nella mediazione familiare.

Negativi:

- I. In quasi tutte le separazioni uno dei membri della coppia è più fragile psicologicamente o economicamente, e i risultati sono ben visibili. Questa fragilità può infatti condurre a subire accordi iniqui o a reagire con aggressività incontrollata. Il genitore 'più forte' non approfitti di questa situazione: la mancanza di rispetto per l'altro genitore non può che condurre prima o poi ad esiti disastrosi per tutte le parti in causa, in primo luogo per i figli. La volontà di cercare vie pacifiche di composizione dei conflitti non deve spingere ad accettare condizioni che possono seriamente danneggiare dal punto di vista psicologico o economico. Ritenere di aver accettato una soluzione ingiusta può influenzare negativamente anche il rapporto con i figli. Occorre farsi consigliare da persone competenti e imparziali e cercare di far capire all'altro genitore che un accordo pesantemente squilibrato è solo una finta e precaria soluzione che non offre alcuna garanzia né ai figli né ai genitori.
 - II. Perdere di vista la comune responsabilità genitoriale facendosi trascinare in guerre di clan, siano essi costituiti da parenti, amici o gruppi ideologici o da tutti coloro che gettano benzina sul fuoco o hanno interesse alla 'vittoria' dell'uno o dell'altro genitore. Si deve evitare che siano gli altri a decidere per i genitori. Dandosi battaglia, sarà inevitabile l'intervento di un'autorità che, per quanto giusta e sensibile, non è che un'ultima spiaggia necessaria nei casi in cui padre e madre abdichino alla comune responsabilità genitoriale.
 - III. Se esistono nuovi partner, non vanno imposti intempestivamente ai figli. La possibilità di una nuova convivenza è nei diritti di chi è separato ma dal momento in cui esistono dei figli, i diritti dei genitori devono tener conto del dovere e del piacere di proteggerne la loro crescita. La nuova convivenza va dunque realizzata con la massima delicatezza, garantendo se non l'aiuto almeno la neutralità dell'altro genitore e lasciando ai figli tutto il tempo necessario per far fronte alla nuova situazione. Non si dovrebbe temere che un nuovo partner dell'altro genitore possa essere un temibile concorrente in grado di sostituire un padre o una madre nel cuore dei figli. Se si continua ad essere genitori sufficientemente buoni, nessuno potrà togliere a padre e madre il posto privilegiato che bambini e bambine riservano loro. Se poi i figli hanno instaurato buoni rapporti anche con il nuovo partner dell'uno o dell'altro genitore, si consideri questo un evento felice, senza rivalità o gelosie immotivate. È, ovviamente, sperabile che i nuovi partner condividano questa prospettiva pacifica. Si eviterà che in questo modo i figli debbano accollarsi anche l'onere di doversi barcamenare tra rivalità, gelosie e ostilità degli adulti, impedendo loro di muoversi con naturalezza e spontaneità senza sensi di colpa nei confronti dei genitori.
3. Quando e come il figlio minore può o deve partecipare alla riorganizzazione familiare

Indirettamente o inconsapevolmente fin da quando sono ancora nel ventre materno i figli con la loro stessa esistenza e con i bisogni di cui sono portatori sono centrali in ogni progetto di riorganizzazione familiare. Anche un neonato esprime in modi inequivocabili la sua sensibilità alla qualità dell'ambiente familiare, il suo benessere o il suo malessere per il clima relazionale che si respira in casa. Molto spesso la parola

responsabilità evoca immagini plumbee: sacrifici, rinunce, limitazioni di libertà ecc. In realtà, molti padri e molte madri potranno confermare che la nascita di una figlia o di un figlio li arricchisce, aggiunge senso

alla loro esistenza e consente di immaginare un futuro al di là dei limiti temporali della loro vita. A proposito di responsabilità, nessuno ragionevolmente può considerare responsabile di alcunché un neonato: la sua totale dipendenza dagli adulti gli preclude ogni possibilità di scelta. Quella medesima totale dipendenza fa sì che la responsabilità ricada sugli adulti dai quali dipende il suo sviluppo fisico e psicologico e, più in generale, su tutti quegli adulti che con lui stabiliscono relazioni. Nel corso dello sviluppo il bambino conquista nuove autonomie, riduce la dipendenza iniziale, altre dipendenze si creano, si riducono e scompaiono, sempre più sarà un individuo che sceglie, che è responsabile, che *sul bisogno d'amore cercherà di innestare una scelta d'amore*.

La famiglia è dunque anche questo: un *luogo in cui apprendere a convivere con il conflitto*, con le differenze, dove imparare che la fertilità è possibile nella relazione tra diversi, che l'identità si conquista con il confronto e anche con l'opposizione, che non c'è nulla da temere nel riconoscersi differenti.

Ai figli non spettano compiti di riorganizzazione di un nucleo familiare in crisi ma se non li si ascolta con attenzione, non si dà loro la possibilità di esprimersi liberamente e non si tiene conto dei loro bisogni fondamentali, ogni progetto di riorganizzazione familiare sarà fatto sulla loro testa e dunque sarà minato fin dall'inizio. È proprio nei momenti di crisi della famiglia che i genitori dovranno assumersi le responsabilità delle loro scelte non addossandole ai figli e saranno rispettabili se saranno riusciti a riorganizzare le relazioni familiari dopo la separazione non intaccando, nei limiti del possibile, i fondamentali bisogni di sicurezza che le persone di minore età hanno anche e soprattutto quando i rapporti tra padre e madre li espongono a scelte di campo a favore dell'uno o dell'altro o a dubbi sulla certezza degli affetti.

Da un punto di vista legale, l'art. 315 bis c.c., norma di riferimento, sintetizza con una semplicità che però racchiude tutto, i contenuti della tutela che deve essere riconosciuta ai figli, enunciando i loro diritti intangibili. Il legislatore, come emerge dalla disciplina della responsabilità genitoriale, è centrato sui figli e, solo dopo, vengono i genitori.

Il figlio, recita la norma, ha diritto:

- ✓ di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
- ✓ di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti (come non cogliere l'assonanza con i vari passaggi che nella stanza di mediazione si affrontano quando i genitori si confrontano nella ricerca di soluzioni per i propri figli?);
- ✓ di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, se ha compiuto 12 anni o ha un'età inferiore ma è capace di discernimento.

Al diritto del minore all'ascolto il legislatore dedica due norme specifiche: l'art. 336 bis c.c. che descrive le modalità con cui si conduce l'ascolto e l'art. 337 octies c.c., proprio quella stessa norma in cui è introdotta la facoltà del giudice di suggerire alle parti di accedere al percorso della mediazione familiare. Esse prevedono un vero e proprio obbligo di ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni o sia di età inferiore, purché capace di discernimento, da parte del giudice prima dell'adozione dei provvedimenti che riguardano tale figlio. L'obbligo viene meno, secondo quanto prevede la legge, solo allorché si tratti di prendere atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, se l'ascolto sia *"in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo"*. Per il giudice naturalmente *"resta ferma la facoltà di provvedere alla audizione in forma indiretta del fanciullo, posto che è l'interesse preminente del minore a plasmare le forme dell'ascolto e ciò in contrasto con una modalità di audizione rigida imposta ex lege"*, come chiarisce Tribunale Milano, sezione IX Civile, decreto 26 febbraio 2014, rel. Paola

Ortolan (nella Raccolta di giurisprudenza della Nona Sezione del Tribunale di Milano, pubblicata su *Il caso.it*).

Il magistrato sarà tenuto a motivare puntualmente la decisione di non procedere all'ascolto e ciò anche ai fini della validità della pronuncia adottata. Infatti, considerato che il diritto all'ascolto codificato attua un principio di diritto europeo contenuto in varie convenzioni internazionali, fra cui l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cd. Carta di Nizza, (*"I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità"*), come la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare, (*"l'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (Cass. 16 aprile 2007 n. 9094 e 18 marzo 2006 n. 6081), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte ... la citata Convenzione di Strasburgo prevede che ogni decisione relativa ai minori indichi le fonti di informazioni da cui ha tratto le conclusioni che giustificano il provvedimento adottato anche in forma di decreto, nel quale deve, tenersi conto della opinione espressa dai minori, previa informazione a costoro delle istanze dei genitori nei loro riguardi e consultandoli personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere, salvo che l'ascolto o l'audizione siano dannosi per gli interessi superiori dei minori stessi (in tal senso Cass., ord. 26 aprile 2007 n. 9094 e la giurisprudenza sopra richiamata ... il mancato ascolto del minore nei suddetti procedimenti determina la nullità insanabile e rilevabile d'ufficio del provvedimento impugnato per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, salvo che l'omesso ascolto sia giustificabile per l'assenza di una sufficiente capacità di discernimento oppure per la manifesta e motivata contrarietà dell'ascolto stesso al preminente interesse del minore"*) (Cass. civ. 21 ottobre 2009 n. 22238).

4. Quale peso dare al desiderio del figlio di minore età nella fase separativa

Dalle risposte date alle precedenti domande si ricava la nostra opinione su questo argomento. I figli, in condizioni normali, non desiderano la separazione dei loro genitori. Se arrivano a desiderarla vuol dire che ne hanno viste e sentite tante da rinunciare a quell'immagine di famiglia unita che hanno, sia pure per breve tempo, considerata fondamento della loro sicurezza. Ma per rispettare questo bisogno di pace e unità dei figli non si può accettare l'inaccettabile e mantenere in piedi una finzione di famiglia unita che non reggerà nel tempo e provocherà soltanto infelicità. Non si tratta di mandare giù ingiustizie o di perdonare l'imperdonabile né di concordare un'ipocrita messinscena per illudere i bambini, ma di qualcosa di più accettabile, giusto, efficace e soprattutto realizzabile. Ci riferiamo a quello che il Cardinale Martini ha chiamato il *patto di stabilità* che prevede tra l'altro l'impegno comune di padre e madre, anche se separati, a tenere distinto ciò che ci divide come adulti da ciò che ci accomuna come genitori. I bambini dovrebbero essere chiamati a entrare in una famiglia in cui sussiste un patto di stabilità. Quando invece le relazioni nella coppia dei genitori sono turbate dal sospetto della provvisorietà, "i benefici della famiglia perdono quel supplemento di valore che hanno rispetto a qualsiasi rapporto economicistico, anzi possono gettare in una più amara disperazione chi aveva su di essi investito" o ne aveva almeno assaporato i primi vantaggi. Di solito entrambi i genitori affermano, e in generale non c'è ragione di dubitarne, di volere molto bene ai figli. Tuttavia, come è stato già segnalato, due genitori 'in guerra' possono essere facilmente indotti ad agire 'come se' non volessero né il loro stesso bene né quello dei loro figli. La separazione non è necessariamente la 'fine-del-mondo' ma è di certo la 'fine-di-un-mondo' e come tale lascia aperta la possibilità di riformulare il proprio futuro. Per quanto ci è possibile, riflettiamo sulla possibilità, non sempre remota, di trasformare la separazione da esperienza di fallimento in esperienza costruttiva di superamento di una grave difficoltà incontrata nella nostra vita.

I genitori che sono riusciti a conseguire questo obiettivo, e sono tanti, hanno dato ai figli l'esempio di un forte impegno nella composizione dei conflitti, di capacità di mediare, negoziare, sostenere le proprie idee ascoltando quelle dell'altro senza perdere di vista i propri diritti e doveri.

È proprio nelle condizioni di crisi del bambino e della sua famiglia che occorre prestare particolare attenzione all'ambiente familiare. Ambiente che è fatto di oggetti, esseri umani e animali, sensazioni, rituali e immagini familiari. Guerra è perdita, o rischio di perdita, di tutto questo. I bambini lo sanno bene e imparano presto a far fronte alla dura legge dell'esistenza: nulla dura per sempre. Non c'è bambino che, pur crescendo in un ambiente familiare solido e attendibile, non immagini almeno una volta che tutto questo possa d'un tratto finire. Se si vuole che il bambino si adatti *attivamente* all'ambiente occorre che, fin dall'inizio della vita, esso, e successivamente gli altri ambienti con i quali entra in contatto, gli vadano incontro. È questo il compito che attende i genitori e più in generale gli ambienti nei quali il bambino si troverà a vivere: mettere il piccolo al riparo da variazioni e pressioni ambientali troppo violente che i bambini non sono in condizione di tollerare da soli.

5. Come e quando è opportuno il ricorso alla mediazione familiare

La mediazione familiare non è l'unico strumento per riportare al dialogo genitori in grave contrasto tra loro né è uno strumento infallibile. Tuttavia, la mediazione non fa miracoli ma, se ben condotta da mediatori ben formati, li rende possibili. Per quanto si continui a sostenere che la mediazione esiste da sempre, questa affermazione va messa in discussione o almeno precisata. È ragionevole pensare che l'umanità abbia praticato forme di mediazione, radicalmente diverse da quelle oggi prevalenti, anche prima dell'istituzione del *dikasterion* (tribunale). Queste mediazioni hanno consentito di sopravvivere a quell'età in cui l'odio e la vendetta stentava a manifestarsi in forme ritualizzate, proprio perché anche il mediare è funzionale alla sopravvivenza. Se è vero che le società umane hanno da sempre provveduto a inventare strumenti per gestire gli inevitabili conflitti dentro e tra di esse, è altrettanto vero che la pratica [contemporanea] della mediazione, con le sue irrinunciabili premesse di libertà, di libera assunzione di responsabilità da parte dei soggetti coinvolti, di completa indipendenza dalle pratiche già regolamentate (vuoi per decisione legislativa, vuoi per tradizione e consuetudine) rappresenta qualcosa di completamente sconosciuto alle culture tradizionali, e del tutto rivoluzionario. Invocare la *saggezza della tradizione* per giustificare le pratiche di mediazione è un atto incongruo, magari apprezzabile, bello, buono, ammantato di buone intenzioni, ma pur sempre futile e vano, perché è lapalissiano notare che le tradizioni reggono bene e continuano a funzionare solo all'interno di strutture che permangono invariate nel tempo.

La mediazione si è evoluta nel corso dei secoli, continua a evolversi e, accanto a forme innovative, permangono modalità tradizionali. È opportuno, pertanto, che chi si occupa della pratica della mediazione collochi la stessa in una prospettiva storica, antropologica, psicologica e filosofica, così da dare un senso alla propria competenza tecnica non limitandola, ribadiamo, al *cosa* fare ma ampliandola con una approfondita riflessione sul *perché* fare. Nel suo libro per molti aspetti profetico del 1990, Jean-François Six scriveva queste parole ancora oggi del tutto attuali: "Mai il mondo ha conosciuto tante 'comunicazioni' [...] e mai gli uomini hanno conosciuto tanta difficoltà a comunicare, tanto panico davanti all'altro nella sua differenza, tanto ripiegamento in se stessi e tanti integralismi per evitare il problema posto dall'esistenza dell'altro. È questa situazione che sollecita l'intervento della mediazione e dei mediatori." [anche se] è comprensibile che il rivolgersi ai mediatori possa talvolta apparire come una smobilitazione e una debolezza, un modo per alcuni di scaricare su altri il peso di cui sono gravati." E invece alla mediazione non si dovrebbe ricorrere tardivamente, soltanto quando si è all'ultima spiaggia, ma che ci si dovrebbe rivolgere ad essa anche per prevenire le dispute, contribuendo a chiarire tempestivamente le motivazioni e le ragioni delle posizioni sostenute dalle parti in potenziale conflitto. La mediazione si presenta oggi come un fenomeno multiforme e in piena espansione. È presente in ogni aspetto della vita:

giustizia, lavoro, realtà urbana, scuola, famiglia, azienda, istituzioni, organizzazioni non-profit, media, ambiente, cultura, relazioni sociali, a livello locale, nazionale e internazionale. In altre parole, la mediazione è stata finora applicata, oltre che nei *conflitti di prima generazione*, quelli tra popoli, gruppi, strati o classi sociali, anche nei *conflitti di seconda generazione*, quelli di vicinato, di quartiere, familiari, scolastici, interculturali, d'ambiente, sul posto di lavoro.

La mediazione si realizza tipicamente attraverso un processo che è il risultato della lunga esperienza maturata in materia. Le tappe di questo processo sono esemplificative della sua struttura di base ma si prestano a molteplici variazioni a seconda del tipo di mediazione. Alla base di ogni processo di mediazione c'è, o dovrebbe esserci, comunque, una forte ritualizzazione. Se le regole garantiscono il funzionamento, il rituale struttura piuttosto il legame e la relazione, il senso di impresa comune condiviso dal mediatore e dalle parti. Il rituale, manifestandosi nella mediazione attraverso lo svolgimento di fasi precise in uno spazio e in un tempo definiti, ha anche un elevato valore simbolico e di contenimento delle ansie e delle angosce di chi è impegnato in negoziati in condizioni di forte pressione emotiva.

In un processo di mediazione basato sugli interessi e sull'*empowerment*, le parti parlano e negoziano direttamente e il mediatore agisce da facilitatore. In altri modelli di mediazione si agisce diversamente: ad esempio, le parti sono separate e il mediatore fa da spola tra loro facendosi portavoce delle rispettive offerte e contro-offerte. Per *interessi* si intendono i desideri e i bisogni sottostanti che motivano le parti e vanno differenziati dalle *posizioni*. Mentre le posizioni sono ciò che le parti dicono di volere, gli interessi sono le ragioni sottostanti per cui assumono quelle posizioni. Le posizioni sono spesso opposte o comunque contrastanti ma gli interessi, una volta emersi, appaiono spesso compatibili e dunque negoziabili. L'*empowerment* è l'insieme degli interventi espliciti o impliciti attraverso i quali il mediatore rinforza il potere della parte più debole affinché possa rappresentare i propri interessi con maggiore efficacia e dunque negoziare meglio.

L'Associazione GeA Genitori Ancora forma mediatori che si pongano in una prospettiva trasformativa, che aiuti cioè le parti a trasformare le loro relazioni riducendo lo squilibrio di potere esistente così da metterle in condizione di negoziare con pari efficacia e raggiungere obiettivi comuni senza che l'una sia sopraffatta dallo strapotere dell'altra. La mediazione trasformativa punta a cambiare le relazioni tra le parti a lungo termine ed è diversa, in questo, da quella più comune che tende alla soluzione o alla gestione dei conflitti a breve termine.

Ammettiamo volentieri che la nostra fiducia nella mediazione familiare possa sembrare un sogno carico di utopia, ma questa utopia si sta in parte realizzando e ci dice, tra l'altro, che questo è ciò che vorremmo per noi e per i nostri figli, se fossimo una delle parti in causa. E se questo è ciò che vorremmo per noi, è questo l'ideale a cui tendere, a cui cercare di avvicinarci nella nostra pratica quotidiana se vogliamo essere onesti con noi stessi prima che con i genitori con i quali stiamo lavorando. *A partire dalla nostra formazione. Sarà la qualità della nostra formazione che potremo garantire ai genitori che darà prestigio e attendibilità alle nostre professioni.*

Chiara Vendramini - Presidente Associazione GeA Genitori Ancora

Fulvio Scaparro - Direttore Scientifico Associazione GeA Genitori Ancora

www.associazionegea.it

assogea@associazionegea.it

COMUNICATO STAMPA

L'Associazione GeA - Genitori Ancora, associazione privata di promozione sociale senza fini di lucro, è stata fondata nel 1987 per sostenere genitori e figli coinvolti in separazione/divorzio e per introdurre in Italia la conoscenza e la pratica della mediazione familiare come strumento di prevenzione del maltrattamento all'infanzia dovuto a separazioni altamente conflittuali. Nel 2011 l'Associazione GeA - Genitori Ancora è stata dichiarata da Unicef Italia "Associazione dalla parte dei bambini" per il suo "contributo alla protezione dell'infanzia dalle guerre familiari". Il 7 dicembre 2014 l'Associazione GeA ha ricevuto l'attestato di Benemerenzza Civica dal Comune di Milano in quanto "ha assunto un ruolo di guida per tutti coloro che si impegnano a tutelare il benessere dei bambini sostenendo i genitori affinché riprendano, benché separati, la comune responsabilità di cura dei figli in un clima di collaborazione." Nel 2018 l'Associazione GeA Genitori Ancora ha dato il proprio contributo alla stesura della "Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori" predisposta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

1. Siamo nati per la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza dalle guerre familiari. Lavoriamo con gli adulti (i genitori) ma, sempre e comunque, partendo dai bisogni e dai diritti dei figli. No ad ogni riforma della famiglia che non si basi su questo principio.
2. La Mediazione Familiare è lo strumento che noi usiamo per applicare il principio del punto 1. ma il lavoro con i genitori non prescinde (lo sappiamo per esperienza ultratrentennale) dalle relazioni familiari e sociali che caratterizzano la vita loro e dei figli, dalle condizioni materiali e morali di vita. No alla riduzione della Mediazione Familiare a semplice tecnica. La Mediazione Familiare che noi pratichiamo tende a trasformare le relazioni tra padre e madre gettando le basi di una reale e duratura co-genitorialità.
3. La Mediazione Familiare mira a responsabilizzare i genitori e ad evidenziare i vantaggi di rimanere protagonisti insieme della loro separazione. **In mediazione lavorano soltanto il mediatore e i genitori.** Questi ultimi dovrebbero essere assistiti da avvocati che però non sono presenti nella stanza di mediazione. Sappiamo che i genitori possono subire l'influenza delle famiglie d'origine, di nuovi partner e di tante altre fonti di informazione, ma in mediazione si prendono in prima persona la responsabilità delle loro decisioni. La co-genitorialità, che è un principio di fondo che deve essere sancito per legge, nella pratica quotidiana è il frutto di un lavoro faticoso di padre e madre che può essere facilitato anche all'interno della stanza di mediazione familiare.
4. La suddivisione al 50% della presenza dei genitori con i figli trasforma bambini e ragazzi in "cose" che possono essere spartite tra i contendenti. I figli vanno trattati come persone con bisogni, tempi e modalità di relazione non rigidamente regolabili.
5. Non c'è pace nella famiglia e in qualunque altro luogo se non c'è giustizia. Nella famiglia i soggetti più deboli per età, sesso, condizioni fisiche ed economiche vanno sostenuti e protetti. No a soluzioni che non tutelano la salute e la dignità di minori e genitori.
6. **La Mediazione Familiare è volontaria sempre.** Una buona informazione sulla mediazione familiare è consigliabile sempre. No ad un percorso di Mediazione Familiare obbligatorio.
7. **La Mediazione Familiare è riservata e del tutto indipendente dal sistema giudiziario** con cui non è in contrapposizione perché il giudizio sull'avvenire di una famiglia deve rimanere l'ultima

spiaggia qualora i genitori non riescano a concordare un progetto di vita pacifico da separati. No a qualunque confusione tra Mediazione Familiare e sistema giudiziario.

8. Il Mediatore Familiare deve essere ben formato e competente e offrire garanzie di preparazione adeguata. **No a mediatori familiari nominati sul campo senza una qualificata formazione ben documentata.**
9. Tutti i figli coinvolti nelle guerre familiari soffrono fisicamente e psicologicamente per le battaglie tra genitori e possono essere da questi strumentalizzati. Trasformare un fenomeno da sempre esistente in sindrome psichiatrica non è vantaggioso né per i figli né per i genitori e alimenta la conflittualità.
10. L'Associazione GeA Genitori Ancora è aconfessionale e apartitica. Le guerre familiari sono un problema non solo per gli interessati ma per l'intera collettività e dovrebbe vedere uniti tutti nella ricerca di forme condivise di pacificazione delle relazioni familiari. Quando si propongono leggi di riforma del diritto di famiglia occorre che prima si ascoltino la comunità scientifica, le Associazioni, il volontariato, i mediatori familiari più esperti. No agli interessi di parte, ai pregiudizi ideologici e alla strumentalizzazione politica e mediatica.

*La Presidente Chiara Vendramini
Il Direttore Scientifico Fulvio Scaparro*

Milano, 9 ottobre 2018